

# LE STP ODONTOIATRICHE

Andrea Dili - Dottore commercialista

Michele Pelillo - Avvocato tributarista

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SONO REGOLATE DA:

- ▶ LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 (ARTICOLO 10);
- ▶ DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 (ARTICOLO 9-BIS);
- ▶ DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA (DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) 8 FEBBRAIO 2013, N. 34.

# CATEGORIE PROFESSIONALI INTERESSATE

LA STP È UNA TIPOLOGIA SOCIETARIA RISERVATA ALLE PROFESSIONI ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.

DI CONSEGUENZA, LE STP POSSONO ESSERE COSTITUITE SOLTANTO DA SOGGETTI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI.

COLORO CHE ESERCITANO PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE POSSONO PARTECIPARE SOLTANTO IN QUALITÀ DI SOCI PER PRESTAZIONI TECNICHE O PER FINALITÀ DI INVESTIMENTO.

# MODELLI SOCIETARI CONSENTITI

LE STP NON COSTITUISCONO UN GENERE AUTONOMO, MA POSSONO ESSERE COSTITUITE NELLE FORME SOCIETARIE TIPICHE PREVISTE DAL CODICE CIVILE, OVVERO:

- ▶ SOCIETÀ DI PERSONE (SS, SNC, SAS);
- ▶ SOCIETÀ DI CAPITALI (SRL, SPA, SAPA);
- ▶ SOCIETÀ COOPERATIVE.

# CLAUSOLE STATUTARIE

- ▶ ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN VIA ESCLUSIVA
- ▶ SOLTANTO SOCI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ALBI
- ▶ CRITERI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE
- ▶ DESIGNAZIONE DEL SOCIO PROFESSIONISTA DA PARTE DEL CLIENTE
- ▶ MODALITÀ DI ESCLUSIONE DEL SOCIO CANCELLATO DALL'ALBO
- ▶ MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
- ▶ POLIZZA ASSICURATIVA
- ▶ SEDE SOCIALE
- ▶ CLAUSOLE OPZIONALI
- ▶ DENOMINAZIONE SOCIALE

# OGGETTO SOCIALE

L'OGGETTO SOCIALE DELLA STP DEVE ESSERE CIRCOSCRITTO ALL'ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DA PARTE DEI SOCI.

COMPATIBILE CON L'OGGETTO SOCIALE DELLA STP È LA POSSIBILITÀ DI COMPIERE ATTIVITÀ STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE ESERCITATA (NESSO DI STRUMENTALITÀ FUNZIONALE).

# CARATTERE ESCLUSIVO

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE FA CAPO ALLE STP,  
L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AL SINGOLO PROFESSIONISTA.

L'INCARICO PROFESSIONALE VIENE CONFERITO DIRETTAMENTE ALLA STP.

IL SOCIO DELLA STP PUÒ CONTINUARE A SVOLGERE (ANCHE) LA  
PROFESSIONE IN FORMA INDIVIDUALE, MA NON PUÒ ESSERE SOCIO DI PIÙ  
STP.

# AUSILIARI E SOSTITUTI

L'ART. 5 DEL DM N. 34/2013 DISPONE CHE, SOTTO LA PROPRIA DIREZIONE E RESPONSABILITÀ, IL SOCIO PROFESSIONISTA:

- ▶ PUÒ AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI AUSILIARI;
- ▶ PUÒ AVVALERSI DI SOSTITUTI, IN CASO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI.

I NOMINATIVI DEGLI AUSILIARI E DEI SOSTITUTI DEVONO ESSERE COMUNICATI AL PAZIENTE

# AUSILIARI E SOSTITUTI

QUALCHE ADDETTO AI LAVORI HA SOSTENUTO CHE IL PRINCIPIO DELLE «SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI» DEBBA APPLICARSI SOLO ALLE STP, MA NON A STUDI MONOPROFESSIONALI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. IN PARTICOLARE, SAREBBE DUBBIO SE LA LIMITAZIONE DEL RICORSO AI SOSTITUTI AI SOLI CASI DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI VALGA SOLTANTO PER LE STP O SE, INVECE, ESSA, CONFIGURANDOSI QUALE MERA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE, DEBBA VALERE IN RELAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE CON LA QUALE VIENE SVOLTA.

# AUSILIARI E SOSTITUTI

QUALCHE ADDETTO AI LAVORI HA SOSTENUTO CHE IL PRINCIPIO DELLE «SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI» DEBBA APPLICARSI SOLO ALLE STP, MA NON A STUDI MONOPROFESSIONALI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. IN PARTICOLARE, SAREBBE DUBBIO SE LA LIMITAZIONE DEL RICORSO AI SOSTITUTI AI SOLI CASI DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI VALGA SOLTANTO PER LE STP O SE, INVECE, ESSA, CONFIGURANDOSI QUALE MERA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE, DEBBA VALERE IN RELAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ PROFESSIONALE INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE CON LA QUALE VIENE SVOLTA.

# AUSILIARI E SOSTITUTI

IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE, CHE CARATTERIZZA LE PROFESSIONI INTELLETTUALI, TROVA LA SUA REGOLAMENTAZIONE NELL'ARTICOLO 2232 DEL CODICE CIVILE CHE DISPONE CHE IL PRESTATORE D'OPERA DEBBA ESEGUIRE PERSONALMENTE L'INCARICO ASSUNTO.

FINALITÀ DELLA NORMA  TUTELA DEL CLIENTE

PER IL CLIENTE È ESSENZIALE LA PERSONA DEL PROFESSIONISTA SCELTO: ASSUME RILEVANZA LA STRETTA CORRISPONDENZA TRA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE E INTUITU PERSONAE. LA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE È GARANZIA DI TUTELA DEL CLIENTE, CHE INDIVIDUA E SCEGLIE IL PROFESSIONISTA CONFERENDOGLI UN INCARICO PERSONALE E FIDUCIARIO.

# AUSILIARI E SOSTITUTI

SE LA NORMA CONSENTE AI PROFESSIONISTI DI VALERSI DI SOSTITUTI E AUSILIARI - A CONDIZIONE CHE TALI COLLABORAZIONI SIANO CONSENTITE DAL CONTRATTO O DAGLI USI E NON SIANO INCOMPATIBILI CON L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - LA STESSA DISPONE CHE ESSI DEBBANO OPERARE ESCLUSIVAMENTE SOTTO LA DIREZIONE E LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA.

PRINCIPIO GENERALE FINALIZZATO ALLA TUTELA DELL'UTENTE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE CHE, CONSEGUENTEMENTE, DEVE RITENERSI APPLICABILE ALL'UNIVERSALITÀ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE DAI LIBERI PROFESSIONISTI, INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE CON LE QUALI VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ (COME SANCITO DALLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ IN RELAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI).

# AUSILIARI E SOSTITUTI

IL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE NON PUÒ TROVARE UNA AMPIEZZA DI APPLICAZIONE VARIABILE A SECONDA DELLA FORMA ORGANIZZATIVA CON CUI VIENE SVOLTA LA PROFESSIONE. IN PARTICOLARE IL SOSTITUTO È IN RE IPSA UNA FIGURA CHE INTERVIENE SOLTANTO NEI CASI IN CUI IL PROFESSIONISTA INCARICATO NON POSSA SVOLGERE LA PRESTAZIONE, CASI CHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE CIRCOSCRITTI ALL'”ECCEZIONALITÀ”. IMMAGINARE CHE UN PROFESSIONISTA POSSA RICORRERE A UN SOSTITUTO SENZA ALCUN VINCOLO E, QUINDI, NON CIRCOSCRIVERE TALE COLLABORAZIONE AL SOLO CASO DI “SOPRAVVENUTE ESIGENZE NON PREVEDIBILI”, SEGNEREBBE UNA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SANCITO DALL'ARTICOLO 2232 CC ED ESPORREBBE IL PROFESSIONISTA ALLE CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ.

# AUSILIARI E SOSTITUTI

RICORDIAMO LA FINALITÀ DELL'ARTICOLO 2232 CC, FISSATA ESCLUSIVAMENTE NELLA TUTELA DEL CLIENTE: CONGETTURARE UNA TUTELA A GEOMETRIA VARIABILE, PER DI PIÙ COSTRUITA SULLE SCELTE ORGANIZZATIVE DEL PROFESSIONISTA, METTEREBBE A RISCHIO LO STESSO PATTO FIDUCIARIO CHE È ALLA BASE DEL RAPPORTO TRA LIBERO PROFESSIONISTA E CLIENTE E CHE TROVA IL PROPRIO COMPLEMENTO NELLE NORME DEONTOLOGICHE E NELLA VIGILANZA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

# COLLEGHI ESTERNI

RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI COSIDDETTI COLLEGHI ESTERNI («OSPITATI» DALLA STP), IL RAPPORTO DOVRÀ ESSERE REGOLATO NEL MODO SEGUENTE:

- ▶ IL RAPPORTO PROFESSIONALE INTERCORRE TRA COLLEGA ESTERNO E PAZIENTE;
- ▶ AL PAZIENTE SARANNO CONSEGNATE DUE FATTURE: UNA EMESSA DAL COLLEGA ESTERNO, L'ALTRA EMESSA DALLA STP;
- ▶ ENTRAMBE LE FATTURE SARANNO RISCOSSE (RISCOSSIONE ACCENTRATA) DALLA STP;
- ▶ LA FATTURA DEL COLLEGA ESTERNO, INCASSATA DALLA STP, SARÀ INTERAMENTE RIVERSATA AL MEDESIMO;
- ▶ NO RITENUTA D'ACCONTO.

# REGOLA DEI «DUE TERZI»

IL NUMERO DEI SOCI PROFESSIONISTI E LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE DEI PROFESSIONISTI DEVE ESSERE COMUNQUE TALE DA DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI NELLE DELIBERAZIONI O DECISIONI DEI SOCI.

# PUBBLICITÀ

DOPO LA COSTITUZIONE LA STP È TENUTA AD ISCRIVERSI:

- ▶ NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO
- ▶ NELLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO TENUTO PRESSO L'ORDINE O IL COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI

# VENIR MENO DELLA PREVALENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI

L'ATTO COSTITUTIVO DEVE PREVEDERE CHE IL VENIR MENO DELLA PREVALENZA DEI SOCI PROFESSIONISTI NELLA PERCENTUALE GIÀ INDICATA (2/3) PUÒ COMPORTARE LO SCIoglimento DELLA STP E LA CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE DELL'ALBO PROFESSIONALE SE LA SOCIETÀ NON PROVVEDE A RISTABILIRE TALE PREVALENZA NEL TERMINE DI SEI MESI.

# CONFERIMENTO DELL'INCARICO

IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PUÒ AVVENIRE SECONDO DIVERSE MODALITÀ A SECONDA CHE IL CLIENTE ESERCITI O MENO LA FACOLTÀ DI SCELTA DEL PROFESSIONISTA CHE ESEGUIRÀ LA PRESTAZIONE, OVVERO:

- ▶ NEL CASO IN CUI IL PAZIENTE SAPPIA QUALE PROFESSIONISTA SCEGLIERE NON È PREVISTO ALCUN ADEMPIMENTO AGGIUNTIVO;
- ▶ NEL CASO IN CUI NON SAPPIA A QUALE PROFESSIONISTA RIVOLGERSI, LA STP SARÀ TENUTA A CONSEGNARGLI L'ELENCO SCRITTO DEI SOCI PROFESSIONISTI CON INDICAZIONE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICHE.

# COPERTURA ASSICURATIVA

LA LEGGE ISTITUTIVA DELLA STP (LEGGE N. 183/2011) OBBLIGA LA STP A STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DANNI CAUSATI AI PAZIENTI DAI SINGOLI SOCI PROFESSIONISTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.

# REGIME DISCIPLINARE

LA LEGGE ISTITUTIVA DELLE STP (LEGGE N. 183/2011) DISPONE CHE I SOCI PROFESSIONISTI SIANO TENUTI ALL'OSSERVANZA DEL CODICE DEONTOLOGICO DEL PROPRIO ORDINE PROFESSIONALE, COSÌ COME LA STP È SOGGETTA AL REGIME DISCIPLINARE DELL'ORDINE AL QUALE RISULTA ISCRITTA.

# REGIME FISCALE (1)

## PRINCIPIO DI CASSA E PRINCIPIO DI COMPETENZA

PROFESSIONISTI

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO



PRINCIPIO DI CASSA

SOCIETÀ

REDDITO DI IMPRESA



PRINCIPIO DI COMPETENZA

## REGIME FISCALE (2)

LA LEGGE ISTITUTIVA DELLE STP (LEGGE N. 183/2011) NON DISCIPLINA NÉ IL REGIME FISCALE NÉ IL REGIME PREVIDENZIALE DELLE STP.

PER QUANTO IL REGIME FISCALE, QUINDI, OCCORRE FARE RIFERIMENTO - COME PIÙ VOLTE CHIARITO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO E, IN PARTICOLARE, DELLE IMPOSTE SUI REDDITI



I REDDITI PRODOTTI DALLE STP, PERTANTO, SI CONSIDERANO REDDITI DI IMPRESA, CON LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA.

# REGIME FISCALE (3)

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO

SOCIETÀ DI PERSONE

IRAP IN CAPO ALLA SOCIETÀ  
IRPEF IN CAPO AI SOCI, SECONDO LE REGOLE DEL  
REDDITO D'IMPRESA

SOCIETÀ DI CAPITALI

IRAP E IRES IN CAPO ALLA SOCIETÀ

## REGIME FISCALE (4)

### IL MODELLO STP NELLE FORME DI SOCIETÀ DI CAPITALE E SOCIETÀ COOPERATIVA

LA SCELTA DEL MODELLO STP NELLE FORME DI SOCIETÀ DI CAPITALE E SOCIETÀ COOPERATIVE COMPORTA DEI RIFLESSI ANCHE SUL PIANO FISCALE.

IL PIÙ IMPORTANTE IMPLICA L'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO AMMINISTRATIVO COSTRUITO SU DUE LIVELLI:

- 1) IL CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE EROGATA SARÀ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALLA STP (CHE EMETTERÀ FATTURA AL CLIENTE);
- 2) LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DAL SOCIO PROFESSIONISTA AL CLIENTE PER CONTO DELLA STP SARÀ REMUNERATA DALL STP AL PROFESSIONISTA (CHE EMETTERÀ FATTURA ALLA STP).

TALE MODELLO POTREBBE COMPORTARE IL CONSEGUIMENTO DI UNA PLURALITÀ DI BENEFICI A LIVELLO FISCALE.

# REGIME FISCALE (5)

## IL REGIME FORFETTARIO

IL REGIME FORFETTARIO È UN REGIME FISCALE AGEVOLATO CHE COMPORTA L'APPLICAZIONE DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE E IRAP SUL REDDITO PRODOTTO DA PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI CON COMPENSI/RICAVI ANNUI FINO A 65MILA EURO.

L'IMPOSTA, RAPPRESENTATA DA UNA ALIQUOTA PROPORZIONALE (FISSA) DEL 5% (PER I PRIMI 5 ANNI DI ATTIVITÀ) O DEL 15% (DAL SESTO ANNO IN POI) È DOVUTA SU UN REDDITO IMPONIBILE DETERMINATO FORFETTARIAMENTE NEL MODO SEGUENTE:

**REDDITO IMPONIBILE = 78% DEI COMPENSI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

ANALOGAMENTE, I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAM SI CALCOLANO SUL 78% DEI COMPENSI REALIZZATI.

# REGIME FISCALE (6)

ESEMPIO 1 - ORDINARIO VS FORFETTARIO			
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	DIFFERENZA
COMPENSO	65.000	65.000	
COSTI EFFETTIVI (60%)	39.000	39.000	
REDDITO LORDO	26.000	50.700	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	4.810	9.380	4.570
REDDITO IMPONIBILE	21.190	41.321	
IMPOSTA	5.042	6.198	1.156
NETTO	16.148	10.422	-5.726
PROFESSIONISTI RESIDENTI A ROMA			

ESEMPIO 2 - ORDINARIO VS FORFETTARIO			
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	DIFFERENZA
COMPENSO	65.000	65.000	
COSTI EFFETTIVI (22%)	14.300	14.300	
REDDITO LORDO	50.700	50.700	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	9.380	9.380	0
REDDITO IMPONIBILE	41.321	41.321	
IMPOSTA	13.304	6.198	-7.106
NETTO	28.017	35.122	7.106
PROFESSIONISTI RESIDENTI A ROMA			

ESEMPIO 3 - ORDINARIO VS FORFETTARIO			
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	DIFFERENZA
COMPENSO	65.000	65.000	
COSTI EFFETTIVI (ZERO)	0	0	
REDDITO LORDO	65.000	50.700	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	12.025	9.380	-2.646
REDDITO IMPONIBILE	52.975	41.321	
IMPOSTA	18.274	6.198	-12.076
NETTO	34.701	49.422	14.721
PROFESSIONISTI RESIDENTI A ROMA			

# REGIME FISCALE (7)

## STP E REGIME FORFETTARIO

LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL REGIME FORFETTARIO VIENE PRECLUSA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE:

- ▶ A COLORO CHE PARTECIPANO A SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI O A IMPRESE FAMILIARI;
- ▶ A COLORO CHE **CONTROLLANO** DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE SRL O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, CHE ESERCITANO **ATTIVITÀ ECONOMICHE** DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI A QUELLE SVOLTE DAI PROFESSIONISTI (ODONTOIATRICHE).

# REGIME PREVIDENZIALE (1)

## REGOLAMENTO FONDO DI PREVIDENZA GENERALE ENPAM

### ARTICOLO 3, COMMA 2

SONO IMPONIBILI PRESSO LA QUOTA B I REDDITI, I COMPENSI, GLI UTILI, GLI EMOLUMENTI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO, IN QUALUNQUE FORMA, DELL'ATTIVITÀ MEDICA E ODONTOIATRICA O DI ATTIVITÀ COMUNQUE ATTRIBUITA ALL'ISCRITTO IN RAGIONE DELLA PARTICOLARE COMPETENZA PROFESSIONALE.

REDDITI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETÀ DISCIPLINATE DAI TITOLI V E VI DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ MEDICA - ODONTOIATRICA O ATTIVITÀ OGGETTIVAMENTE CONNESSA ALLE MANSIONI TIPICHE DELLA PROFESSIONE.

A TAL FINE SI TIENE CONTO DELLA PARTE DEL REDDITO DICHIARATO DALLA SOCIETÀ AI FINI FISCALI E ATTRIBUITA AL SOCIO IN RAGIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, INDIPENDENTEMENTE DALLA RELATIVA PERCEZIONE.

# REGIME PREVIDENZIALE (2)

## SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE ODONTOIATRICO

LE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE ODONTOIATRICO DEVONO CORRISPONDERE A ENPAM UN CONTRIBUTO PARI ALLO 0,5% DEL FATTURATO ANNUO.

SONO SOGGETTE A TALE CONTRIBUZIONE:

- ▶ SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DEL SETTORE ODONTOIATRICO, PER PRESTAZIONI *EX ART.2 LEGGE 409/1985* RESE DA SOGGETTI IN POSSESSO DI TITOLI ABILITANTI;
- ▶ **STP CON DIRETTORE SANITARIO (NON OBBLIGATORIO NELLE STP).**

NON NE SONO SOGGETTE:

- ▶ STUDI ASSOCIATI;
- ▶ **STP SENZA DIRETTORE SANITARIO.**

# LA STP COOPERATIVA

Andrea Dili - Dottore commercialista


Michele Pelillo - Avvocato tributarista

# SCELTA DELLA FORMA SOCIETARIA

## SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE

COME ABBIAMO VISTO LA STP PUÒ ESSERE COSTITUITA IN UNA PLURALITÀ DI FORME SOCIETARIE. DI SEGUITO CI CONCENTREREMO SOLTANTO SULLE SOCIETÀ CON RESPONSABILITÀ LIMITATA PER I SOCI E, IN PARTICOLARE, SULLE SOCIETÀ COOPERATIVE.

LA PRINCIPALE DIFFERENZA TRA SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE STA NELLO SCOPO PERSEGUITO, OVVERO:



# SCOPO MUTUALISTICO

FORNIRE AI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE BENI, SERVIZI E OCCASIONI DI LAVORO A CONDIZIONI PIÙ VANTAGGIOSE DI QUELLE CHE ESSI TROVEREBBERO SUL MERCATO.

NELLE STP IN FORMA COOPERATIVA POTREMMO TRADURRE TALE PRINCIPIO COSÌ:

FORNIRE AI SOCI LA POSSIBILITÀ DI PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE A CONDIZIONI PIÙ VANTAGGIOSE RISPETTO A QUELLE CHE ESSI TROVEREBBERO SUL MERCATO.

NELLE STP IN FORMA COOPERATIVA LA FIGURA DEL SOCIO PROFESSIONISTA È CENTRALE.

# MUTUALITÀ PREVALENTE (1)

LE SOCIETÀ COOPERATIVE POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE (CMP) O COOPERATIVE A MUTUALITÀ NON PREVALENTE (CMNP). PER ACQUISIRE LA QUALIFICA DI CMP OCCORRE RISPETTARE DUE CONDIZIONI:

- ▶ **REQUISITO STATUTARIO**  **NON LUCRATIVITÀ (CLAUSOLE)**
- ▶ **REQUISITO GESTIONALE**  **PRESTAZIONI SOCI > 50%**

# MUTUALITÀ PREVALENTE (2)

COOPERATIVE A  
MUTUALITÀ  
PREVALENTE

BENEFICI  
FISCALI PIENI

COOPERATIVE A  
MUTUALITÀ NON  
PREVALENTE

BENEFICI  
FISCALI  
LIMITATI

# ALTRE SPECIFICITÀ

- ▶ **CAPITALE VARIABILE**
- ▶ **PORTA APERTA**
- ▶ **INTERGENERAZIONALITÀ**
- ▶ **VOTO PER TESTA**
- ▶ **PARITÀ DI TRATTAMENTO**
- ▶ **GOVERNANCE**
- ▶ **REGIME DEI CONTROLLI**
- ▶ **MUTUALITÀ ESTERNA**
- ▶ **RISTORNI**
- ▶ **AGEVOLAZIONI FISCALI**

# AGEVOLAZIONI FISCALI (1)

TIPOLOGIA SOCIETARIA	UTILE	QUOTA IMPONIBILE	QUOTA NON IMPONIBILE
SRL, SPA	1.000	1.000	0
STP CMNP	1.000	700	300
STP CMP	1.000	430	570
STP CMP SOCIALE	1.000	30	970

## AGEVOLAZIONI FISCALI (2)

NEL CASO IN CUI SI COSTITUISSE UNA STP IN FORMA DI COOPERATIVA SOCIALE, SI POTREBBE ADDIRITTURA CONFIGURARE L'ESENZIONE DA IRES DELLA COOPERATIVA (NEL CASO IN CUI IL COSTO DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SOCI SIA MAGGIORE DEGLI ALTRI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETÀ).

# ISA

ANCHE LE STP IN FORMA COOPERATIVA SONO SOTTOPOSTE AGLI ISA. IN CASO DI STP IN FORMA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE, TUTTAVIA, NELLE CORRISPONDENTI NOTE SI POTRÀ COMUNICARE CHE L'ATTIVITÀ VIENE SVOLTA CON IL FINE MUTUALISTICO (MASSIMIZZARE IL VANTAGGIO DEI SOCI, IDENTIFICATO NELLA VALORIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE).

PER QUANTO RIGUARDA LE STP IN FORMA COOPERATIVA SOCIALE, CONSIDERANDO CHE LE COOPERATIVE SOCIALI SI CONSIDERANO «IMPRESE SOCIALI» DI DIRITTO, ESSE SONO **ESCLUSE DAGLI ISA** (TALE ESCLUSIONE SARÀ OPERATIVA NON APPENA SARÀ POSITIVAMENTE PERFEZIONATO IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA).

# ESERCITAZIONE

## LA PIANIFICAZIONE FISCALE DELLO STUDIO ODONTOIATRICO

Andrea Dili - Dottore commercialista

Michele Pelillo - Avvocato tributarista

# ASSUNZIONI ALLA BASE DELLE SEGUENTI SIMULAZIONI

- 1) NON CALCOLATO VANTAGGIO FISCALE REDDITO IMPRESA RISPETTO A REDDITO LAVORO AUTONOMO
- 2) NON CONSIDERATE ECONOMIE DI SCALA DA AGGREGAZIONE
- 3) INCIDENZA DEI COSTI MEDI SULLA BASE DEI DATI ISA PF 2019 PER IL 2018 (60%)
- 4) STUDIO CON 3/5 PROFESSIONISTI CON PARI COMPENSI/REDDITI
- 5) ATTIVITÀ SVOLTE NEL COMUNE DI ROMA DA PROFESSIONISTI SINGLE SENZA DETRAZIONI IRPEF
- 6) SOVRACOSTI PER ASSOCIAZIONI (+2.500 €) E STP (+5.000 €)
- 7) ALIQUOTA REGIME FORFETTARIO 15%
- 8) ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ENPAM 18,50%
- 9) RISTORNO TASSATO AL 12,50%

# SIMULAZIONE 1

TABELLA 1 - 3 SOCI - VALORI MEDI ISA 2018 - VANTAGGIO FISCALE STP RISPETTO A SINGOLI E ASSOCIAZIONI

TUTTO A FORFAIT						
SOCIETÀ	3 SINGOLI	ASSOCIAZIONE	STP A RL*	STP CMNP	STP CMP	STP SOCIALE
RICAVI		413.340	413.340	413.340	413.340	413.340
COSTI STRUTTURA		249.090	249.090	249.090	249.090	249.090
COSTI SOCIETARI		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
COMPENSO PROFESSIONISTI			159.250	159.250	159.250	159.250
REDDITO		161.750	0	0	0	0
IMPOSTA		7.411	0	0	0	0
UTILE		<b>154.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO
COMPENSO	137.780		53.083	53.083	53.083	53.083
COSTI	83.030					
REDDITO LORDO	54.750	51.446	41.405	41.405	41.405	41.405
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	10.129	9.518	7.660	7.660	7.660	7.660
REDDITO	44.621	41.929	33.745	33.745	33.745	33.745
IMPOSTA	14.774	13.574	5.062	5.062	5.062	5.062
NETTO	<b>29.847</b>	<b>28.355</b>	<b>40.362</b>	<b>40.362</b>	<b>40.362</b>	<b>40.362</b>
IMPOSTA COMPLESSIVA (professionisti + associazione/società)	<b>44.322</b>	<b>48.133</b>	<b>15.185</b>	<b>15.185</b>	<b>15.185</b>	<b>15.185</b>
<b>NETTO COMPLESSIVO (professionisti + associazione/società)</b>	<b>89.542</b>	<b>85.064</b>	<b>121.085</b>	<b>121.085</b>	<b>121.085</b>	<b>121.085</b>
DIFFERENZA RISPETTO A SINGOLI		<b>-4.477</b>	<b>31.543</b>	<b>31.543</b>	<b>31.543</b>	<b>31.543</b>
DIFFERENZA % RISPETTO A SINGOLI		<b>-5,00%</b>	<b>35,23%</b>	<b>35,23%</b>	<b>35,23%</b>	<b>35,23%</b>

\* TRATTASI DI TRE SOCI NON LEGATI DA RAPPORTI STRETTI DI PARENTELA O AFFINITÀ - SOCI RESIDENTI A ROMA

# SIMULAZIONE 2

TABELLA 2 - 3 SOCI - SOGLIA MASSIMA REGIME FORFETTARIO						
SOCIETÀ	3 SINGOLI	ASSOCIAZIONE	STP A RL*	STP CMNP	STP CMP	STP SOCIALE
RICAVI		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
COSTI STRUTTURA (60%)		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
COSTI SOCIETARI		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
COMPENSO PROFESSIONISTI			195.000	195.000	195.000	195.000
REDDITO		197.500	0	0	0	0
IMPOSTA		9.520	0	0	0	0
UTILE		<b>187.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO
COMPENSO	166.667		65.000	65.000	65.000	65.000
COSTI	100.000					
REDDITO LORDO	66.667	62.660	50.700	50.700	50.700	50.700
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	12.333	11.592	9.380	9.380	9.380	9.380
REDDITO	54.333	51.068	41.321	41.321	41.321	41.321
IMPOSTA	18.842	17.476	6.198	6.198	6.198	6.198
NETTO	<b>35.491</b>	<b>33.592</b>	<b>49.422</b>	<b>49.422</b>	<b>49.422</b>	<b>49.422</b>
IMPOSTA COMPLESSIVA (professionisti + associazione/società)	56.526	61.948	18.594	18.594	18.594	18.594
<b>NETTO COMPLESSIVO (professionisti + associazione/società)</b>	<b>106.474</b>	<b>100.776</b>	<b>148.267</b>	<b>148.267</b>	<b>148.267</b>	<b>148.267</b>
DIFFERENZA RISPETTO A SINGOLI		-5.698	41.793	41.793	41.793	41.793
DIFFERENZA % RISPETTO A SINGOLI		-5,35%	39,25%	39,25%	39,25%	39,25%

\* TRATTASI DI TRE SOCI NON LEGATI DA RAPPORTI STRETTI DI PARENTELA O AFFINITÀ - SOCI RESIDENTI A ROMA

# SIMULAZIONE 3

TABELLA 3 - 3 SOCI - VANTAGGI DELL'INCROCIO STP/FORFETTARIO						
IPOTESI CON FORFETTARIO						
SOCIETÀ	3 SINGOLI	ASSOCIAZIONE	STP A RL*	STP CMNP	STP CMP	STP SOCIALE
RICAVI		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
COSTI STRUTTURA (60%)		360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
COSTI SOCIETARI		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
COMPENSO PROFESSIONISTI			195.000	195.000	195.000	195.000
REDDITO		237.500	40.000	40.000	40.000	40.000
IMPOSTA		11.448	11.142	8.262	5.670	1.830
UTILE		<b>226.053</b>	<b>28.858</b>	<b>31.738</b>	<b>34.330</b>	<b>38.170</b>
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO
COMPENSO	200.000		65.000	65.000	65.000	65.000
COSTI	120.000					
REDDITO LORDO	80.000	75.351	50.700	50.700	50.700	50.700
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	14.800	13.940	11.159	11.337	11.496	11.733
REDDITO	65.200	61.411	39.541	39.363	39.204	38.967
IMPOSTA	23.724	22.015	5.931	5.905	5.881	5.845
NETTO	<b>41.476</b>	<b>39.396</b>	<b>47.910</b>	<b>47.759</b>	<b>47.623</b>	<b>47.422</b>
IMPOSTA COMPLESSIVA	71.172	77.493	28.936	25.976	23.312	19.365
<b>NETTO COMPLESSIVO</b>	<b>124.428</b>	<b>118.188</b>	<b>172.587</b>	<b>175.014</b>	<b>177.199</b>	<b>180.435</b>
DIFFERENZA RISPETTO A SINGOLI	0	-6.240	48.159	50.586	52.771	56.007
DIFFERENZA % RISPETTO A SINGOLI	0,00%	-5,02%	38,70%	40,65%	42,41%	45,01%

\* TRATTASI DI TRE SOCI NON LEGATI DA RAPPORTI STRETTI DI PARENTELA O AFFINITÀ - SOCI RESIDENTI A ROMA

# SIMULAZIONE 4

TABELLA 4 - 5 SOCI - VANTAGGI DELL'INCROCIO STP/FORFETTARIO						
FORFETTARIO + INVESTIMENTI + RISTORNO						
SOCIETÀ	5 SINGOLI	ASSOCIAZIONE	STP A RL*	STP CMNP	STP CMP	STP SOCIALE
RICAVI		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
COSTI STRUTTURA (60%)		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
COSTI SOCIETARI		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
COMPENSO PROFESSIONISTI			325.000	325.000	325.000	325.000
INVESTIMENTI BENI PROMISCUI			50.000	50.000	50.000	50.000
RISTORNO			0	90.000	90.000	90.000
REDDITO		497.500	120.000	30.000	30.000	30.000
IMPOSTA		23.980	34.198	6.100	4.156	1.276
UTILE		<b>473.521</b>	<b>85.802</b>	<b>23.900</b>	<b>25.844</b>	<b>28.724</b>
PROFESSIONISTA	IRPEF ORDINARIA	IRPEF ORDINARIA	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO	FORFETTARIO
COMPENSO	250.000		65.000	65.000	65.000	65.000
COSTI	150.000					
REDDITO LORDO	100.000	94.704	50.700	50.700	50.700	50.700
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	18.500	17.520	12.554	10.264	10.336	10.442
REDDITO	81.500	77.184	38.146	40.436	40.364	40.258
IMPOSTA	31.217	29.178	5.722	6.065	6.055	6.039
NETTO	<b>50.283</b>	<b>48.006</b>	<b>46.724</b>	<b>48.671</b>	<b>48.610</b>	<b>48.519</b>
BENEFIT	0	0	9.400	25.150	25.150	25.150
TOTALE SINGOLO PROFESSIONISTA	<b>50.283</b>	<b>48.006</b>	<b>56.124</b>	<b>73.821</b>	<b>73.760</b>	<b>73.669</b>
IMPOSTA COMPLESSIVA	156.085	169.870	65.808	50.678	48.680	45.720
<b>NETTO COMPLESSIVO</b>	<b>251.415</b>	<b>240.029</b>	<b>366.421</b>	<b>393.004</b>	<b>394.642</b>	<b>397.069</b>
DIFFERENZA RISPETTO A SINGOLI	0	<b>-11.386</b>	<b>115.006</b>	<b>141.589</b>	<b>143.227</b>	<b>145.654</b>
DIFFERENZA % RISPETTO A SINGOLI	0,00%	<b>-4,53%</b>	<b>45,74%</b>	<b>56,32%</b>	<b>56,97%</b>	<b>57,93%</b>

\* TRATTASI DI CINQUE SOCI NON LEGATI DA RAPPORTI STRETTI DI PARENTELA O AFFINITÀ - SOCI RESIDENTI A ROMA